

DCO 29/08

**STRUMENTI DI GRADUALITA' IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DI
CORRISPETTIVI DI VENDITA DIFFERENZIATI PER FASCE ORARIE AI
CLIENTI FINALI NON DOMESTICI CONNESSI IN BASSA TENSIONE**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

15 settembre 2008

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07), in cui viene dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre tutte le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la revisione delle condizioni economiche di vendita di energia elettrica per il servizio di maggior tutela.

Scopo principale del presente documento è quello di:

- a) individuare strumenti di gradualità, di natura transitoria, per l'applicazione ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione di cui al comma 2.3, lettera c), del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), con particolare riferimento a quei clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta;*
- b) delineare le modalità di implementazione di detti strumenti, tenendo altresì conto della necessità di non creare distorsioni nella scelta, da parte del cliente finale, tra mercato libero e servizio di maggior tutela, stante il mercato retail completamente liberalizzato.*

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 15 ottobre 2008.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 in cui viene dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre tutte le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la revisione delle condizioni economiche di vendita di energia elettrica per il servizio di maggior tutela. La necessità di tale revisione è, tra l'altro, legata all'avvenuta entrata in vigore a partire dall'1 aprile 2008 del *load profiling* per fasce, approvato con la deliberazione 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), in base al quale l'attribuzione convenzionale a ciascun utente del dispacciamento dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali dal medesimo serviti è differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3, con riferimento a quei clienti dotati di un misuratore in grado di rilevare i prelievi in dette fasce orarie.
- 1.2 Ai fini della revisione delle condizioni economiche, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto 55/07, recante "*Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica*" (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007). Anche sulla base di tale documento, l'Autorità con la deliberazione 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08), ha modificato il TIV prevedendo per i clienti finali in maggior tutela l'applicazione automatica e obbligatoria di prezzi differenziati per fasce orarie o per raggruppamenti di tali fasce; applicazione che avrà luogo con tempistiche differenti in funzione della tipologia di cliente finale (clienti domestici e piccole imprese) e, per le piccole imprese, con tempistiche differenziate in funzione della potenza disponibile.
- 1.3 In esito al documento per la consultazione 18 dicembre 2007 e alla deliberazione ARG/elt 56/08 sono emerse da parte dei clienti finali del servizio di maggior tutela esigenze di gradualità in vista dell'applicazione automatica di corrispettivi differenziati per fasce orarie. Al contempo, a partire dall'entrata in vigore del TILP, sono giunte segnalazioni da parte delle associazioni di piccole imprese per quanto concerne i clienti del mercato libero circa la necessità, anche da parte di questi clienti, di acquisire maggiore informazione e consapevolezza relativamente all'applicazione dei prezzi differenziati per fasce orarie e alla distribuzione temporale dei propri consumi. Nel complesso, le piccole imprese, siano esse servite nel mercato libero o in maggior tutela, hanno segnalato l'esigenza di maggiore gradualità nel passaggio, peraltro necessario, indifferibile e dalle medesime ritenuto congruo, verso l'applicazione di corrispettivi differenziati per fasce orarie.
- 1.4 L'applicazione di prezzi differenziati per fasce orarie o per raggruppamenti di fasce orarie è chiaramente condizionata alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica prelevata in tali fasce e dunque alla presenza, presso il punto di prelievo, di un misuratore in grado di rilevare i prelievi nelle fasce F1, F2 ed F3.
- 1.5 A tale riguardo, la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), ha previsto un piano nazionale di installazione e messa in servizio di tali misuratori presso la (quasi) totalità dei punti di prelievo in bassa tensione presenti sul territorio nazionale. In particolare, il comma 8.1, lettera a), della citata deliberazione prevede che l'installazione ad opera di ciascuna impresa distributrice abbia luogo con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW entro:
 - a) il 31 dicembre 2008 per il 25% del numero totale dei punti di prelievo;
 - b) il 31 dicembre 2009 per il 65% del numero totale dei punti di prelievo;
 - c) il 31 dicembre 2010 per il 90% del numero totale dei punti di prelievo;
 - d) il 31 dicembre 2011 per il 95% del numero totale dei punti di prelievo.Per quanto concerne i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW, la medesima deliberazione prevede che l'installazione abbia luogo per il 100% del

numero totale di tali punti di prelievo entro il 31 dicembre 2008. Ai fini poi del TILP, la deliberazione 27 marzo 2008, ARG/elt 36/08, prevede che, per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW presso cui l'installazione ha avuto luogo, dall'1 ottobre 2008 decorra il trattamento orario dell'energia elettrica prelevata.

- 1.6 In risposta alle esigenze manifestate dai clienti finali sopra esposte e meglio dettagliate al capitolo 2, il presente documento per la consultazione intende individuare strumenti di gradualità, di natura transitoria e di durata limitata nel tempo (comunque non inferiore all'anno solare), nell'applicazione ai clienti finali non domestici appartenenti alla tipologia bassa tensione altri usi di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV (di seguito: piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica) di prezzi differenziati per fasce orarie; strumenti disegnati così da tenere conto della necessità, in un mercato della vendita completamente liberalizzato, di non creare distorsioni nella scelta da parte del cliente finale tra il mercato libero e il servizio di maggior tutela.
- 1.7 Inoltre, stanti le scadenze richiamate al precedente punto 1.5, l'applicazione alle piccole imprese di strumenti di gradualità permette di attenuare in parte l'effetto legato al fatto che clienti finali con le medesime caratteristiche si potrebbero vedere applicate strutture di prezzo differenti in funzione del fatto che presso il relativo punto di prelievo sia stato o meno installato un misuratore in grado di rilevare i prelievi nelle diverse fasce orarie (ciò dipende anche dal diverso avanzamento del piano di installazione ed attivazione dei misuratori da parte di ciascuna impresa distributrice).
- 1.8 Il presente documento è così strutturato:
 - a) il capitolo 2 fornisce gli elementi di contesto e illustra le ragioni dell'intervento proposto;
 - b) il capitolo 3 individua i soggetti destinatari dell'intervento;
 - c) il capitolo 4 illustra gli orientamenti dell'Autorità circa lo strumento di gradualità da adottare;
 - d) il capitolo 5 descrive le modalità di applicazione dello strumento proposto;
 - e) il capitolo 6 illustra il relativo periodo di implementazione.

2. Elementi di contesto e ragioni dell'intervento

- 2.1 Con il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, l'Autorità ha proposto, tra l'altro, nell'ambito del servizio di maggior tutela l'applicazione automatica di corrispettivi di vendita articolati per fascia oraria (bioraria o eventualmente multioraria) ai clienti trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, precludendo contestualmente al cliente finale la possibilità di scelta di corrispettivi monorari. La presenza di un misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica prelevata nelle diverse ore/fasce orarie (condizione tecnica) comporta che il punto di prelievo sia automaticamente trattato orario o per fasce orarie ai sensi del TILP. In ragione di ciò, prezzi differenziati per fasce orarie risultano coerenti con i segnali di costo sostenuti dall'utente del dispacciamento nel mercato all'ingrosso. Nel mercato libero è naturalmente una scelta del venditore offrire strutture di prezzo articolate o meno per fasce orarie a quei clienti trattati orari o per fasce ai sensi del TILP. Nell'ambito del servizio di maggior tutela l'Autorità ha ritenuto che se si lasciasse in capo al cliente la possibilità di optare per corrispettivi monorari si darebbe luogo a una struttura di prezzo non allineata a quella pagata dall'utente del dispacciamento, pertanto ha ritenuto di precludere tale possibilità (salvo quanto illustrato ai successivi punti 2.4, 2.5 e 2.6). A favore di tale preclusione, oltre alle ragioni di aderenza ai costi appena citate, devono poi essere annoverate argomentazioni legate ai ben noti principi di efficienza, per cui il cliente finale riceve un incentivo a spostare, laddove possibile, i propri consumi nelle ore di minor carico.

- 2.2 Nell'ambito del procedimento di consultazione, le associazioni rappresentative dei clienti finali, pur condividendo i principi illustrati nel documento, hanno espresso la necessità che tale applicazione avesse luogo con gradualità, per permettere ai medesimi clienti di acquisire informazioni e conoscenze sufficienti in merito a detta applicazione, ritenendo altresì la data dell'1 aprile 2008, data di avvio della disciplina del TILP, troppo ravvicinata rispetto al soddisfacimento di tale esigenza.
- 2.3 In esito al documento per la consultazione 18 dicembre 2007, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 56/08, ha modificato il TIV definendo, tra l'altro, le modalità e i tempi di applicazione ai clienti finali di corrispettivi di vendita PED, a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica, differenziati per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi¹.

2.4 In particolare, la deliberazione ARG/elt 56/08 prevede che:

- a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV (piccole imprese) con potenza disponibile superiore a 15 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, si applichino corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e nei diversi mesi dell'anno;
- b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), del TIV (piccole imprese) con potenza disponibile non superiore a 15 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV;
- c) a partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e per gli stessi raggruppamenti di mesi;
- d) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c) si applichino corrispettivi PED monorari.

Fino alle scadenze temporali sopra indicate, differenziate per tipologia contrattuale e, nel caso delle piccole imprese, per potenza disponibile, resta immutata la facoltà dei clienti finali serviti in maggior tutela di richiedere, laddove il misuratore lo consenta, l'applicazione di corrispettivi differenziati per le fasce orarie F1 e F23. In ogni caso, precedentemente all'applicazione dei corrispettivi differenziati per fascia secondo le disposizioni sopra richiamate, è previsto un periodo di tempo² in cui ai clienti finali, pur in presenza di trattamento per fasce o orario ai sensi del TILP, continuano ad essere applicati corrispettivi monorari e sono al contempo indicati nei documenti di fatturazione i consumi ripartiti nelle fasce orarie. Ciò a beneficio del cliente, affinché il medesimo possa acquisire informazione circa la distribuzione dei propri consumi, sebbene, temporaneamente, non vi sia articolazione per fascia dei corrispettivi di vendita.

2.5 L'intervento attuato dalla deliberazione ARG/elt 56/08 mira pertanto a perseguire le finalità di:

- a) tutelare i clienti finali, introducendo gradualità nell'applicazione automatica, nell'ambito del servizio di maggior tutela, di corrispettivi differenziati per fascia oraria, garantendo altresì tempo sufficiente affinché i medesimi clienti possano, acquisita l'informazione della distribuzione dei loro consumi nelle diverse ore della giornata e nei giorni della settimana, valutarne l'impatto economico atteso;

¹ La tabella 8 del TIV identifica i seguenti raggruppamenti di mesi:

- R1 (mesi di punta): gennaio, febbraio, giugno, luglio, novembre, dicembre;
- R2 (mesi fuori punta): marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre.

² Tre mesi per i clienti di cui alla lettera a) e sei mesi per i clienti di cui alle lettere b) e c).

- b) ridurre gli incentivi in capo ai clienti finali serviti nel mercato libero di richiedere il rientro al servizio di maggior tutela (ovvero, non creare barriere all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il mercato libero).
- 2.6 In merito alla precedente lettera b) occorre osservare che, a fronte della diffusione, successivamente all'1 aprile 2008, di offerte nel mercato libero con strutture di prezzo differenziato per fasce orarie:
- a) nell'ambito del servizio di maggior tutela, il periodo transitorio previsto dalla deliberazione ARG/elt 56/08 è di durata limitata nel tempo; ciò, anche tenuto conto dei tempi necessari al recesso dal contratto di fornitura e allo *switching* del fornitore, rende minima l'eventuale convenienza del cliente finale cui nel mercato libero sono applicati prezzi differenziati nelle fasce orarie a rientrare al servizio di maggior tutela, ove trova temporaneamente corrispettivi monorari;
- b) in occasione dell'aggiornamento per il terzo trimestre 2008 (1 luglio – 30 settembre), con la deliberazione 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08, l'Autorità ha rivisto il profilo di consumo utilizzato nel calcolo dei corrispettivi PED monorari applicati alle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica per tener conto del fatto che, tendenzialmente, i clienti che richiedono il rientro nel servizio di maggior tutela dal mercato libero optando per corrispettivi monorari sono quelli normalmente caratterizzati da un profilo di consumo relativamente concentrato nelle ore di punta.
- 2.7 Per quanto attiene al mercato libero, a seguito della partenza della disciplina del TILP, i venditori, laddove previsto dai contratti, hanno avviato l'applicazione di prezzi differenziati per fasce orarie. A fronte di ciò, i clienti finali hanno lamentato scarsa informazione relativamente all'avvio di tale applicazione e, più in generale, in merito alle implicazioni della disciplina del TILP, segnalando anche difficoltà nell'ottenere informazioni chiare da parte dei venditori.
- 2.8 Le associazioni delle piccole imprese hanno pertanto manifestato l'esigenza di ulteriore gradualità nel, seppur necessario e condiviso, passaggio da un sistema di corrispettivi monorari a corrispettivi differenziati per fasce orarie. Tale esigenza, in particolare, riguarda tutte le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica sia quelle servite nel mercato libero, che nell'ambito della maggior tutela.

3. Individuazione dei beneficiari

Criteria per l'individuazione dei beneficiari

- 3.1 Con il presente documento per la consultazione l'Autorità intende individuare uno strumento di gradualità, indirizzato alle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica i cui punti di prelievo sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP e caratterizzati da consumi relativamente concentrati nelle ore di punta, servite nel mercato libero o in maggior tutela.
- 3.2 L'applicazione dello strumento di gradualità anche ai clienti del mercato libero, da un lato, risponde alle esigenze, illustrate al capitolo 2, manifestate dalle relative associazioni esponenziali; dall'altro, è finalizzata ad evitare la creazione di distorsioni nella scelta da parte del cliente finale tra mercato libero e maggior tutela. L'Autorità intende, infatti, istituire uno strumento "neutro" rispetto all'identità del venditore scelto dal cliente finale, non inficiando da questo punto di vista l'attività commerciale di acquisizione dei clienti compiuta dai venditori nel mercato libero.
- 3.3 L'orientamento circa lo strumento di gradualità non riguarda, invece, i clienti cui è erogato il servizio di salvaguardia, per i quali la struttura dei corrispettivi per il servizio, fissata dal

Decreto Ministeriale 23 novembre 2007 recante “*Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125*”, risulta già per tutti i clienti differenziata per fasce orarie.

- 3.4 In conclusione, lo strumento di gradualità descritto nel presente documento per la consultazione è destinato alle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica e con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta. In particolare, l'Autorità ritiene che possano essere identificati come clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta i clienti i cui consumi nella fascia oraria F1 siano almeno pari al 80% del prelievo totale³. In tale ambito, l'Autorità sta procedendo ad un'apposita richiesta dati presso le maggiori imprese di distribuzione.

Q1: si ritiene corretto definire clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta i clienti i cui consumi nella fascia oraria F1 siano almeno pari al 80% del totale?

Modalità di individuazione dei beneficiari

- 3.5 In sede di applicazione, sarà compito dell'utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela individuare le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta cui sono applicati corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie. In particolare, l'individuazione dei clienti può essere fatta alternativamente con riferimento:
- a) al consumo storico del cliente;
 - b) al consumo corrente su base mensile.
- 3.6 Nell'ipotesi in cui si faccia riferimento al consumo storico del cliente, occorre calcolare, per i clienti per i quali i dati risultano disponibili, il profilo di consumo relativo all'anno precedente, individuando quei clienti il cui consumo nella fascia F1 supera il valore soglia definito dall'Autorità ai sensi del punto 3.4.
- 3.7 Per i clienti per i quali i dati di consumo non risultano disponibili (quali ad esempio, nuove attivazioni e clienti che iniziano il trattamento per fasce ai sensi del TILP in un momento successivo) l'identificazione potrebbe avvenire, per analogia, prendendo a riferimento il consumo di clienti con caratteristiche di consumo simili.
- 3.8 L'identificazione basata sul consumo storico del cliente genera criticità dal momento che potrebbe darsi il caso che clienti i quali, sulla base del loro consumo corrente, non avrebbero diritto a beneficiare della gradualità, potrebbero goderne e, al contempo, altri clienti potrebbero non beneficiarne, pur avendone titolo.
- 3.9 Quanto sopra potrebbe essere ovviato ricorrendo a un conguaglio una volta in possesso delle misure effettive dei prelievi dei clienti. Tale conguaglio, tuttavia, genera incertezza relativamente alle sottostanti partite economiche, comporta complicazioni a livello gestionale e amministrativo e può risultare poco comprensibile per il cliente finale. Inoltre, tenuto conto che la messa a disposizione dei dati storici di misura da parte delle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 avrà luogo a partire dall'1 ottobre 2008, nel caso di clienti di nuova acquisizione i dati di misura precedenti a tale data sono nella

³ Tale valore risulta anche inferiore alla stima del profilo medio delle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica trasmessa all'Autorità da alcune associazioni esponentziali e dalle medesime rilevata secondo metodologie statistiche non basate sui dati di misura effettivi.

disponibilità dell'impresa distributrice e deve quindi essere previsto un trasferimento *ad hoc* al nuovo utente del dispacciamento.

- 3.10 Nell'ipotesi invece in cui si faccia riferimento al consumo corrente mensile del cliente finale, l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela individua i clienti sulla base dei dati che l'impresa distributrice comunica mensilmente secondo le tempistiche del comma 18.3 del TIV (giorno 20 del mese N+1 con riferimento al mese N).
- 3.11 In questo secondo caso, i problemi relativi all'eventuale erronea individuazione dei clienti titolati a godere della gradualità, alla necessità di conguagli e al cambio di venditore da parte del cliente finale sembrano minimizzati. Tuttavia, anche in questo caso possono crearsi delle difficoltà amministrative e gestionali, legate all'individuazione mensile dei clienti che beneficiano dello strumento di gradualità. Potrebbe, inoltre, crearsi un incentivo in capo ai clienti finali a cercare, se possibile, di spostare i propri consumi nelle ore di maggior carico al fine di poter beneficiare dello strumento di gradualità.

Q2: quale si ritiene sia il metodo migliore per l'identificazione delle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta?

Q3: si ritiene sussistano metodi alternativi per compiere tale identificazione? Se sì, illustrarne vantaggi e criticità.

4. Definizione dello strumento di gradualità

- 4.2 A seguito della presente consultazione è intenzione dell'Autorità istituire un ulteriore corrispettivo di dispacciamento, denominato **GF (gradualità per fasce)**, articolato nei due seguenti elementi:
- a) l'elemento GF- applicato alle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta;
 - b) l'elemento GF+ applicato a tutte le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica.
- 4.3 Gli elementi GF- e GF+ sono applicati da Terna a tutti gli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico. Per i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi GF- e GF+ sono applicati direttamente dagli esercenti tale servizio ai clienti finali.
- 4.4 L'elemento GF- persegue la finalità di attenuare, per quei clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta, l'impatto del passaggio da strutture di prezzo monorarie a strutture di prezzo differenziate per fasce, essendo un corrispettivo che viene erogato a tutti gli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente unico con clienti finali che hanno diritto allo strumento e direttamente ai clienti finali serviti in maggior tutela che beneficiano dello strumento medesimo.
- 4.5 L'elemento GF+ ha invece la finalità di alimentare il gettito che necessariamente occorre raccogliere per sostenere lo strumento di gradualità.
- 4.6 L'applicazione automatica del corrispettivo GF è parimenti effettuata sia ai clienti serviti nel mercato libero che ai clienti in maggior tutela e persegue l'obiettivo di non creare distorsioni nella scelta da parte del cliente tra i due mercati, caratteristica essenziale in un mercato *retail* completamente liberalizzato.

Definizione dell'elemento GF-

- 4.7 L'Autorità intende definire l'elemento GF- come differenza tra:

- a) la spesa unitaria per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica sostenuta da un cliente rappresentativo con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta (clienti che superano il valore di soglia di consumi in F1);
 - b) la spesa unitaria di riferimento.
- 4.8 La spesa unitaria di cui al punto 4.6, lettera a), sarà calcolata definendo il profilo medio delle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica che hanno i consumi relativamente concentrati nelle ore di punta. Tale profilo verrà definito dall'Autorità anche sulla base delle informazioni raccolte in esito alle richieste di cui al punto 3.4.
- 4.9 La spesa unitaria di riferimento di cui al punto 4.6, lettera b), sarà calcolata sulla base di un profilo alternativamente pari a:
- a) il profilo utilizzato per la definizione del corrispettivo PED monorario applicato in maggior tutela, eventualmente rivisto per tener conto dei fenomeni di ingresso e uscita dei clienti nel servizio di maggior tutela;
 - b) il profilo dei clienti il cui consumo nelle ore di fascia F1 assume il valore di soglia superato il quale al cliente si applica automaticamente l'elemento GF-.

Q4: quale si ritiene sia il profilo da utilizzare per il calcolo della spesa unitaria di riferimento se si considera il cliente medio il cui consumo nelle ore di fascia F1 assume il valore di soglia pari al 80%?

- 4.10 Dal punto di vista della valorizzazione delle spese di cui al punto 4.6, e conseguentemente della definizione dell'elemento GF-, essa potrebbe essere effettuata considerando la spesa trimestrale o, in alternativa, la spesa annua. In ogni caso tale valorizzazione avverrà ex ante rispetto all'applicazione del medesimo elemento.
- 4.11 Nel caso di valorizzazione sulla base della spesa trimestrale, il valore dell'elemento GF- sarebbe rivisto in concomitanza con gli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche della maggior tutela, utilizzando per il calcolo delle spese di cui al punto 4.6 i valori del PED per fascia applicati in ogni trimestre nell'ambito del servizio di maggior tutela. L'utilizzo dei PED applicati in ogni trimestre renderebbe in questo modo il valore dell'elemento GF- più volatile nel tempo.
- 4.12 Nel caso di valorizzazione sulla base della spesa annua, il livello dell'elemento GF- verrebbe fissato prima dell'inizio dell'anno e risulterebbe costante nel corso del medesimo anno. Questo comporta che l'elemento sarebbe meno volatile in quanto riferito a un periodo temporale più lungo del trimestre. A fronte di tale vantaggio, in questo secondo caso il calcolo richiederebbe una stima del valore dei PED durante tutto il periodo di applicazione, con i conseguenti rischi legati agli errori di previsione.

Q5: si ritiene preferibile che l'elemento GF- sia rivisto in occasione degli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche di maggior tutela o che esso sia fisso e predeterminato per tutto il periodo di applicazione? Per quali motivi?

Definizione dell'elemento GF+

- 4.13 Quanto fin qui illustrato, essendo l'elemento GF- parte di un meccanismo di restituzione al cliente finale, crea una necessità di gettito che sarà alimentata mediante applicazione dell'elemento GF+ all'energia elettrica prelevata da tutte le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica a prescindere dal mercato in cui esse sono servite (mercato libero,

maggior tutela, salvaguardia) e dal trattamento ricevuto ai sensi del TILP (orario, per fasce, monorario).

4.14 La determinazione dell'elemento GF+ avverrà in base ad una stima delle esigenze di gettito, eventualmente aggiornata trimestralmente. A tal fine l'Autorità richiederà agli esercenti la maggior tutela ed a Terna informazioni relative all'energia elettrica prelevata dai clienti finali con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta cui si applica il corrispettivo e dalla totalità delle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica.

Vantaggi e svantaggi dello strumento proposto

4.15 Lo strumento qui proposto presenta i seguenti vantaggi:

- a) persegue gli obiettivi di gradualità a favore dei clienti finali con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta nel passaggio verso l'applicazione di corrispettivi differenziati per fasce orarie;
- b) lascia inalterato il segnale di prezzo relativo al diverso valore dell'energia elettrica nelle fasce orarie: al cliente sarebbe comunque fatturata una spesa per l'energia elettrica differenziata per fasce orarie, distintamente dagli importi fatturati in applicazione del corrispettivo GF;
- c) non genera incentivi distorti in capo al cliente ad accedere al servizio di maggior tutela o al mercato libero, dal momento che il corrispettivo GF è applicato in entrambi i mercati;
- d) risulta semplice e di facile comprensione al cliente finale, anche perché fissato ex ante.

4.16 Lo strumento qui proposto presenta, tuttavia, i seguenti svantaggi:

- a) comporta un'applicazione poco aderente al profilo effettivo del cliente: infatti, l'elemento GF- così proposto assume lo stesso valore per tutti i clienti che ne beneficiano a prescindere della rispettiva quota di consumi nella fascia oraria F1;
- b) prevedendo che l'elemento GF+ sia pagato da tutte le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica, si genera un sussidio, di carattere temporaneo, interno a tale tipologia di clienti; al contempo però si evitano distorsioni dal punto di vista della concorrenza nel mercato;
- c) comporta che i clienti, il cui valore di consumi nella fascia F1 risulta inferiore alla soglia individuata, ma comunque superiore al profilo medio attualmente utilizzato per il calcolo dei corrispettivi PED monorari, sostengano transitoriamente una spesa maggiore di quella che avrebbero sostenuto in assenza del trattamento dei loro consumi per fascia;
- d) potrebbe generare in capo ai clienti con una percentuale di consumi nella fascia F1 prossima alla soglia un incentivo a spostare i propri consumi nelle ore di detta fascia al fine di godere dello strumento di gradualità, dando così luogo a un inefficiente aumento del carico nelle ore di picco.

4.17 L'incentivo allo spostamento dei consumi nelle ore di punta si realizza esclusivamente nei casi in cui questo sia possibile o non particolarmente oneroso. Al fine di attenuare questo incentivo, l'applicazione dell'elemento GF- ai clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta potrebbe essere articolata per scaglioni di consumo. Una differenziazione per scaglioni avrebbe il vantaggio di attenuare anche quanto illustrato al punto 4.16, lettera a).

4.18 Al fine, poi, di limitare quanto evidenziato al punto 4.16, lettera c) si potrebbe prevedere un ulteriore scaglione di consumo, intermedio tra il valore di prelievi in F1 pari al 80% e un valore ad esso inferiore da definire, all'interno del quale ai clienti non è applicato l'elemento GF+. In tal modo, l'elemento GF+ sarebbe applicato, oltre che ai clienti che beneficiano dello

strumento, ai clienti con consumi relativamente concentrati nelle ore di basso carico, ovvero a clienti per i quali, posto il passaggio all'applicazione di corrispettivi differenziati per fasce orarie, l'applicazione di tale elemento GF+ non comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato correntemente sulla base di corrispettivi monorari. Inoltre, l'applicazione dell'elemento GF+ non riguarderebbe i clienti trattati monorari ai sensi del TILP.

- 4.19 Il valore inferiore dell'intervallo per l'individuazione dei clienti a cui non si applica l'elemento GF+ dovrebbe essere definito in modo tale da escludere tutti i clienti cui, posto il passaggio all'applicazione di corrispettivi differenziati per fasce orarie, l'applicazione di tale elemento GF+ comporterebbe un aggravio di spesa rispetto a quanto pagato correntemente sulla base di corrispettivi monorari.
- 4.20 Quanto proposto ai punti 4.17 e 4.18 attenua gli svantaggi legati allo strumento illustrati al punto 4.16. L'individuazione degli scaglioni di consumo verrà fatta anche in base ai dati risultanti dalle richieste di cui al punto 3.4.

Q6: si concorda con un'eventuale articolazione dell'elemento GF- per scaglioni di consumo al fine di minimizzare l'eventuale incentivo da parte di alcuni clienti finali a spostare i propri consumi nelle ore appartenenti alla fascia F1? Se sì, quali si ritiene debbano essere gli scaglioni in base ai quali articolare l'elemento GF-?

Q7: si concorda con l'eventuale introduzione di uno scaglione di consumo, intermedio tra il valore di prelievi in F1 pari al 80% e un valore inferiore da definire, all'interno del quale ai clienti non si applica l'elemento GF+?

5 Modalità di applicazione

- 5.1 Nell'ambito del servizio di maggior tutela, l'esercente il servizio con riferimento ai punti di prelievo dal medesimo serviti:
- a) identifica le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta cui sono applicati corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie e applica all'energia elettrica da loro prelevata l'elemento GF-;
 - b) applica all'energia elettrica prelevata dalle piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica l'elemento GF+.
- 5.2 Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun bimestre, ciascun esercente la maggior tutela:
- a) versa alla CCSE, se positivo, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
 - b) riceve dalla CCSE, se negativo, l'ammontare di cui al punto a).
- 5.3 Nell'ambito del mercato libero, ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo compresi nel proprio contratto per il servizio di dispacciamento, provvede a:

- a) identificare le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica con consumi relativamente concentrati nelle ore di punta servite nel mercato libero;
- b) trasmettere a Terna, sulla base di quanto comunicato mensilmente dalle imprese distributrici, il valore totale dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui alla lettera a) e dell'energia elettrica prelevata da tutte le piccole imprese diverse dall'illuminazione pubblica.

Terna, al momento della fatturazione degli importi per il servizio di dispacciamento, applica alle energie comunicate dall'utente del dispacciamento gli elementi GF- e GF+ (al netto delle perdite di rete) definiti dall'Autorità e fattura al medesimo utente gli importi così calcolati.

5.4 Entro il medesimo termine di cui al punto 5.2, Terna:

- a) versa alla CCSE, se positivo, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo GF;
- b) riceve dalla CCSE, se negativo, l'ammontare di cui alla lettera a).

5.5 Al fine della gestione del meccanismo descritto sarà istituito presso la CCSE un apposito conto.

5.6 Nel caso in cui l'articolazione del corrispettivo GF fosse basata su scaglioni di consumo secondo quanto proposto ai punti 4.17 e 4.18, le modalità di applicazione sopra esposte dovrebbero avere a riguardo:

- a) per quanto concerne l'applicazione dell'elemento GF-, i clienti i cui consumi sono relativamente concentrati nelle ore di punta e riconducibili ai diversi scaglioni previsti;
- b) per quanto concerne l'applicazione dell'elemento GF+, i clienti i cui consumi in F1 sono riconducibili allo scaglione di applicazione dell'elemento medesimo. L'individuazione dei clienti in questo caso avverrebbe secondo la medesima modalità di individuazione adottata per i clienti beneficiari di cui alla lettera a)⁴.

Q8: si concorda con le modalità applicative illustrate?

Q9: si ritiene sussistano criticità in merito alle modalità applicative? Se sì, quali?

6 Durata dell'applicazione del beneficio

6.1 L'Autorità propone che lo strumento di gradualità proposto nel presente documento per la consultazione abbia una durata massima di dodici mesi a partire dall'1 gennaio 2009. L'Autorità ritiene che un periodo di tempo di 12 mesi possa essere ritenuto sufficiente per garantire un'adeguata informazione per il cliente finale sui propri consumi, sulla spesa che la distribuzione dei propri consumi comporta e sull'eventuale possibilità di spostamento dei medesimi in periodi di minore carico.

6.2 In tale ipotesi, i clienti finali serviti in maggior tutela:

- a) con potenza disponibile non superiore a 15 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP, per i quali, stante quanto previsto dal TIV, l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia partirà dall'1 aprile 2009;
- b) il cui misuratore sarà riprogrammato durante l'anno 2009 e, conseguentemente l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fascia avverrà successivamente alle scadenze ricordate al punto 2.4

beneficerebbero dello strumento di gradualità proposto per un periodo inferiore ai dodici mesi.

⁴ Si veda a tal proposito il precedente capitolo 3.

- 6.3 Per tali clienti la gradualità nel passaggio verso l'applicazione di corrispettivi differenziati per fascia sarebbe comunque assicurata dal fatto che, fino all'applicazione dello strumento, continuerebbero a essere loro applicati corrispettivi PED monorari.
- 6.4 La limitazione per tutti i clienti finali all'anno 2009 dello strumento di gradualità contempera le diverse esigenze di minimizzazione dei costi per il sistema e di segnale di prezzo ai singoli clienti finali.

Q10: si concorda con la durata proposta per lo strumento di gradualità?